



**Unione
nazionale
comuni comunità
enti
UNCEM montani**

Audizione UNCEM Unione nazionale Comuni Comunità Enti montani
davanti alla I e alla VIII Commissione della Camera dei Deputati

nell'ambito dell'esame del D.L. 77/2021, C. 3146 Governo, recante “governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”

21 giugno 2021

Nel quadro delle proposte fatte sul Piano nazionale di Ripresa e Resilienza da agosto 2020 a oggi, Uncem ha insistito in modo particolare sul coinvolgimento degli Enti locali. Questo vale non solo per le Missioni e le Componenti del PNRR, bensì anche per la “cabina di regia”, prevista dal D.L. in oggetto.

La Governance per l’attuazione del PNRR e del Piano complementare è decisiva.

Su tre punti:

1) Occorre definire un crono-programma dettagliato delle riforme e dei progetti o linee progettuali più ampie in modo da coordinare il tutto affinché:

- le riforme prodromiche alla realizzazione di determinati progetti inizino a essere implementate e a produrre i primi effetti in tempo per la realizzazione dei progetti entro il 2026
- ogni progetto possa essere realizzato entro il 2026.

2) Occorre definire il passaggio dal livello centrale a livello locale nel dettaglio, in modo che gli Enti territoriali sappiano come i soldi saranno distribuiti/assegnati con un modello flessibile a seconda delle esigenze di gestione che ha ogni progetto.

3) Per garantire efficacia ed efficienza nella gestione dei fondi a livello locale, è da prevedere la nascita sui territori di una rete di soggetti appartenenti a diversi livelli istituzionali e settori (imprese, istituzioni locali, associazioni del terzo settore, cittadini, investitori, ...) in modo da co-progettare e co-gestire le risorse, attraverso appositi Tavoli di “co-progettazione”.

Parte essenziale della rete sono proprio soggetti che, da un lato, fanno da ponte tra livello locale e livello centrale insieme con chi si occupa di monitoraggio e, dall’altro, sul territorio agiscono come facilitatori che individuino i bisogni e potenzialità della comunità, favorendo la collaborazione tra i membri della rete che attueranno il progetto sul territorio e rendendolo, quindi, sostenibile nel lungo periodo. Questo impegno veda impegnate anche le Associazioni degli Enti locali.

Questo è un meccanismo è stato incoraggiato recentemente dalla London School of Economics (LSE): mettere in rete i principali stakeholders del territorio garantisce una governance efficace, efficiente e trasparente nell’utilizzo delle risorse perché limita i particolarismi e le difficoltà amministrative e garantisce un continuo dialogo e monitoraggio del progetto da parte dell’amministrazione centrale, da un alto, e dei cittadini dall’altro, che si faranno entrambi garanti della riuscita del progetto.

Occorre per il PNRR e il Piano complementare di investimenti rendere i cittadini co-progettatori e co-realizzatori dei progetti sul territorio. Questa azione non è solo giusta e trasparente ma anche più



UNCEM

**Unione
nazionale
comuni comunità
enti
montani**

efficace soprattutto nelle piccole comunità, perché rende i cittadini responsabili e partecipi allo stesso tempo con rischio minore di malcontento e di tentativi di ostacolare i progetti.

Per questo Uncem condivide l'importanza di una "cabina di regia", unica e nazionale, veloce e immediatamente operativa. Una leadership centralizzata ma al contempo capace di mettere a sistema ed esaltare saperi e competenze di contesti e territori differenti dialogando in modo diretto con organizzazioni e istituzioni attive "sul campo". In questa dinamica sono indispensabili le Associazioni degli Enti locali, ANCI, UNCEM, UPI, che devono essere all'interno della "cabina di regia".

Ma il problema più grande, secondo Uncem, è il percorso che i fondi del PNRR e del Piano complementare dovranno fare prima di arrivare ai Comuni.

Occorre chiarire:

1. Quali Componenti sono effettivamente destinate ai Comuni
2. Quali modalità lo Stato adotta per l'accesso alle risorse da parte dei Comuni
3. Come i Comuni piccoli (meno di 5.000 abitanti) possono lavorare insieme, a livello di ambito territoriale, per intercettare le risorse
4. Come i Comuni, le Unioni di Comuni, le Comunità montane avranno possibilità di assumere nuovo personale, visto che nei bandi finora avviati (in particolare nelle regioni del sud) i piccoli Comuni sono stati esclusi
5. Quali e quanti decreti e strumenti attuativi sono previsti e in quali tempi, prima dell'avvio della spesa (e dei bandi per l'assegnazione delle risorse)
6. Se è prevista una triangolazione delle risorse, tra Stato-Regioni-Enti locali per le misure del PNRR e del Piano complementare
7. Se gli Enti locali (Comuni e forme aggregative) che parteciperanno ai bandi devono già avere progetti esecutivi per la realizzazione degli interventi e come questi possono essere finanziati da parte degli Enti stessi.

Su questi e altri punti, Uncem richiede chiarimenti che attualmente nel Decreto non sono presenti.

Uncem sottopone all'attenzione delle Commissioni riunite, del Governo e di tutti i Parlamentari, le seguenti proposte di emendamenti relative al Decreto in conversione alle Camere.

Articolo 2 (Cabina di Regia)

Proposta emendativa Uncem

Comma 3. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i Presidenti di Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di competenza di una singola regione o provincia autonoma, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, quando sono esaminate questioni che riguardano più regioni o province autonome; in tali casi alla seduta partecipa sempre



**Unione
nazionale
comuni comunità
enti
UNCEM montani**

il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che può presiederla su delega del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle sedute della Cabina di regia possono essere inoltre invitati, in dipendenza della tematica affrontata, **i rappresentanti di ANCI, UNCEM, UPI**, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico e sociale.

Relazione illustrativa

L'invito ai rappresentanti di ANCI, UNCEM, UPI alla Cabina di regia sarà particolarmente necessaria e importante quando la Cabina di regia si troverà ad affrontare modalità di attuazione del PNRR con particolare riferimento agli Enti territoriali e al loro impegno per la spesa, gli opportuni investimenti, la velocità di impegno per dare concretezza al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.

Deve essere rafforzato il coordinamento tra livello centrale e locale, oggi molto debole. Gli Enti locali che sono fondamentali nell'attuazione sono nei fatti oggi esclusi dal potere decisionale, di indirizzo e di coordinamento che è lasciato alla Cabina di regia.

Il coordinamento non può essere solo a livello di amministrazione centrale, ovvero tra i Ministeri. La parte più importante del coordinamento è tra livello centrale e livello locale.

Si evidenzia l'esistenza della CIAE, Conferenza interministeriale Affari Europei (con la CTV, organo tecnico), che ha lavorato sin dall'agosto 2020 per la stesura del PNRR e che al momento non viene in alcun modo considerata per la regia dell'attuazione del Piano.

Articolo 3 (Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale)

Proposta emendativa Uncem

Comma 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi **ANCI, UPI, UNCEM**, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca e della società civile. I componenti sono individuati secondo un criterio di maggiore rappresentatività e agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Relazione illustrativa

Si evidenzia l'importanza di un pieno coinvolgimento nel Tavolo delle Associazioni rappresentative degli Enti locali. La loro azione sarà particolarmente necessaria e importante quando la Cabina di regia si troverà ad affrontare modalità di attuazione del PNRR con particolare riferimento agli Enti territoriali e al loro impegno



**Unione
nazionale
comuni comunità
enti
montani**

per la spesa, gli opportuni investimenti, la velocità di impegno per dare concretezza al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.

Articolo 10 bis (Segretari comunali nei piccoli Comuni)

Proposta di inserimento di nuovo articolo

1. Al comma 5-ter dell'articolo 32 del dlgs 267/2000 le parole "Il presidente dell'unione di comuni e dell'unione montana di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" sono sostituite da "Il presidente dell'unione di comuni può avvalersi di un segretario comunale di fascia equiparata al Comune di popolazione equivalente al numero di abitanti dell'unione. L'indennità è commisurata alla fascia di appartenenza del segretario".

2. All'articolo 98 del dlgs 267/2000 è aggiunto il comma 6. "Per il triennio 2021-2023, al fine dell'accesso all'albo nazionale, i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia, partecipano a un concorso indetto dal Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministero degli Affari regionali e delle Autonomie. Per gli idonei è previsto un corso di 100 ore presso un Comune con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti in deroga al comma 4 del presente articolo. Al termine del corso, gli idonei risulteranno automaticamente iscritti all'albo. Per il triennio 2021-2023, i sindaci possono nominare i vice segretari reggenti delle sedi vacanti oltre i limiti temporali posti dalle Circolari dell'Ex-Agenzia dei segretari, fino all'immissione in ruolo dei nuovi segretari.".

Relazione illustrativa

È urgente e inderogabile una riorganizzazione dei Segretari comunali, capaci di rispondere efficacemente e capillarmente alle sfide degli Enti locali. Un ruolo importante per l'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza in particolare nei piccoli Comuni.

Secondo Uncem non è sufficiente un corso-concorso annuale per integrare gli organici, oggi molto carenti, con tantissimi Comuni, soprattutto piccoli e montani, sprovvisti di Segretario. Per quanto importante il corso-concorso (concludendo quello in itinere e avviandone uno nuovo), è urgente la riorganizzazione dell'impianto normativo ma anche la revisione dei compiti dei segretari che devono essere veri manager della PA, capaci di candidare progetti UE, di orientare politiche di sviluppo e pianificazione.

Si tenga conto che oggi in Italia sono vacanti 1.500 sedi di Segreteria comunale e i concorsi in fieri, rallentati dalla pandemia (con il personale pronto solo tra un anno) da soli non basteranno a "pareggiare" i pensionamenti imminenti di molti Segretari comunali.

La mancanza di Segretari, nonostante le reiterate e continue richieste di aggiornamento e modernizzazione del sistema da parte di Uncem, sta mettendo in crisi gli Enti locali, piccoli e grandi. La ricerca di Segretari comunali - anche solo per la verbalizzazione di una Giunta o di un Consiglio comunale - non può diventare professione, centrale questione nella giornata di un Sindaco.

La proposta di nuovo articolo nella conversione del Decreto 77/2021 mira a risolvere almeno in parte alcune problematiche relative alla mancanza di Segretari nei Comuni piccoli e montani.



**Unione
nazionale
comuni comunità
enti
UNCEM montani**

Il Comma 1 evidenzia l'importanza della figura del Segretario che risulta indispensabile per le Unioni di comuni e per le Unioni montane di comuni. Al fine di individuarne la disponibilità, l'emendamento è volto a consentire all'Amministrazione dell'unione di poter prevedere una remunerazione per l'attività del segretario.

Con il Comma 2 l'obiettivo è ridurre i tempi di ingresso dei segretari comunali nel circuito del lavoro, aiutando così gli enti di piccole dimensioni, in difficoltà rispetto alle funzioni delicate e importanti di queste figure laddove sono mancanti. Sono oltre 1.300 le sedi vacanti di segretari comunali, in particolare nei piccoli Comuni.

Articolo 33 (Semplificazione Superbonus)

Proposta emendativa Uncem

Comma 1, lettera b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

“10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
- b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;
- c) svolgano attività ricettive e alberghiere e rientrino nelle categorie catastali D/2 (Alberghi e pensioni), compresi i rifugi alpini.**

Relazione illustrativa

Il Superbonus 110% ha finora escluso le strutture alberghiere e ricettive, compresi i rifugi alpini, che necessiterebbero invece di una misura come questa per una profonda trasformazione e riqualificazione strutturale, energetica, compresa la messa in sicurezza antisismica.

Uncem propone al Parlamento e al Governo di emendare l'articolo del Decreto 77 relativo al superbonus includendo alberghi, pensioni, strutture ricettive, rifugi alpini.

È necessario – secondo Uncem – precisare che la misura riformulata è accessibile anche da parte dei proprietari dei rifugi alpini, strutture escursionistiche di alta montagna, in quanto molte di queste non sono accatastate come alberghi nella categoria D/2, ma hanno specifico Codice ateco che evidenzia la loro natura di strutture per l'accoglienza e il pernottamento, oltre che la somministrazione, nelle aree montane. Anche queste strutture tipiche alpine e appenniniche devono poter accedere a Superbonus 110% per



**Unione
nazionale
comuni comunità
enti
UNCEM montani**

l'efficientamento energetico degli immobili – il 60% dei 1900 rifugi italiani sono stati costruiti tra gli anni '40 e '80 – e per la messa in sicurezza sismica.

Articolo 35bis (Misure di semplificazione e promozione dell'economia circolare nel settore foresta-legno)

Proposta di inserimento di nuovo articolo

1. Al fine di promuovere misure di semplificazione e promozione dell'economia circolare nel settore foresta-legno, attesa la specificità e la multifunzionalità della filiera nonché l'opportunità di un suo rilancio, nella Legge 9 aprile 2009 n 33 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 febbraio 2009 n 5, recante misure di sostegno dei settori industriali in crisi*), dopo il comma 4- *quinquies*, sono inseriti i seguenti commi:

4 -sexies: Gli accordi di foresta sono riconosciuti e promossi, su tutto il territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di impresa in ambito forestale al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione ed erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.

4- *septies*: Gli accordi di foresta di cui al precedente comma comprendono due o più soggetti, singoli o associati, di cui almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali.

4- *octies*: Gli accordi di foresta, allo scopo di valorizzare superfici private e pubbliche a vocazione agro-silvo-pastorale nonché assicurare al meglio la conservazione e l'erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della biodiversità e dei paesaggi forestali, possono:

- a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi di rete;
- b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiari pubbliche e private, singole ed associate, nonché dei terreni di cui al comma 2, lettere g) e h) dell'art 3 del D lgs 34 del 2018;
- c) realizzare interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo;
- d) realizzare interventi e progetti volti allo sviluppo di filiere forestali ed alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in cui operano.
- e) essere rivolti alla definizione di sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualità di proprietari sia di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in quanto esercenti attività di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale.

A tal fine i soggetti di cui al comma 4- *sexies* stipulano contratti di rete, come previsto al comma 4- *quater*.



**Unione
nazionale
comuni comunità
enti
UNCEM montani**

4 -*nonies*: Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 -*sexies* e 4-*septies*, gli accordi di foresta sono equiparati alle reti di impresa agricole. Le regioni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla loro diffusione ed attuazione.”

Relazione tecnico-illustrativa

Si intende proporre l'adozione legislativa di una nuova figura contrattuale per lo sviluppo di filiere forestali e la valorizzazione delle superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale, nonché per la conservazione ed erogazione dei servizi ecosistemici connessi al bosco stesso. La figura contrattuale che si propone ha come caratteristiche la vincolatività giuridica mediante la costituzione di un soggetto di diritto autonomo. Al contempo, tale modello contrattuale è caratterizzato da un ampio spazio concesso all'autonomia privata di disciplinare i rapporti fra i contraenti in funzione degli obiettivi condivisi che gli stessi intendono perseguire con detto strumento contrattuale. Ispirandosi ad esperienze già note nell'ordinamento, ed in particolare agli accordi di rete del settore agricolo, si ipotizza la codificazione di un "Accordo di foresta" le cui caratteristiche sono rappresentate nell'articolato proposto.

L'esperienza positiva di alcuni accordi di foresta spontaneamente realizzati in via sperimentale in alcune regioni, e gli esiti favorevoli degli accordi di rete nel settore agricolo, hanno portato al finanziamento di alcune somme nel periodo 2021-2026 nel Decreto legge 31 maggio 2021 n77, attualmente in fase di conversione in legge (AS 2207).

Rispetto al settore agricolo, però, il settore forestale necessita di disposizioni specifiche che tengano conto delle sue peculiarità. Innanzitutto le sue molteplici valenze sotto il profilo del contributo al valore del capitale naturale nazionale, e la sua importanza a tutela della biodiversità nazionale e del paesaggio. Inoltre, è noto che la proprietà forestale è estremamente frammentata, prevalentemente privata, ma con notevole presenza di proprietà collettive, recentemente confermate dalla legge 20 novembre 2017 n 168 di natura privatistica ma con funzioni pubblicistiche, e significative locali percentuali di proprietà pubblica comunale. Inoltre, le imprese forestali che producono legno raramente sono proprietarie di beni forestali, e lavorano pertanto su terreni di proprietà altrui, in regimi contrattualistici spesso di natura assolutamente atipica. La frammentarietà delle produzioni nei tempi e nei luoghi, legata alla frammentarietà delle proprietà, si riverbera sull'impossibilità, per le ditte di prima lavorazione, di lavorare partite di legname in quantità adeguate conseguendo una giusta remunerazione. Così, dagli anni 70 in avanti, le segherie italiane sono andate diminuendo progressivamente sino quasi a scomparire, ed il settore della trasformazione, terzo settore manifatturiero italiano per volume d'affari, si approvvigiona all'80% di legname estero. Oltre a gravare sulla bilancia dei pagamenti, questo squilibrio mette a rischio l'attestazione della legalità delle provenienze di tali partite di legname, soprattutto se di provenienza tropicale, e contrasta con l'adesione dell'Italia alla Dichiarazione di Amsterdam sulla necessità di limitare la deforestazione mondiale incontrollata causata da produzioni di beni trasformati in Europa (legno, ma anche soia, carne , pellame ecc).

Infine, in ragione della vorticosa crescita dell'economia postpandemica e della domanda di beni da parte di alcune Nazioni, in particolare USA e Cina, i prezzi del legname tondo e semilavorato si stanno innalzando con grandissima velocità, cosicché il legname nazionale, ricavato dalla gestione forestale sostenibile e legale, potrebbe sostituire almeno parte delle produzioni importate, generando benefici per l'economia delle zone montane, in cui è radicata la maggior parte dei boschi italiani.

Infine, con gli accordi di foresta potrebbero essere meglio utilizzate le aree agro-pastorali, per altre produzioni diverse dal legno, quali pascolo, funghi, tartufi, piccoli frutti ed altre innovative filiere, legate al turismo lento ed alla fruizione dei boschi a fini di recupero della salute e dell'efficienza fisica e mentale.



**Unione
nazionale
comuni comunità
enti
UNCEM montani**

Articolo 36 (Semplificazioni in materia di economia montana e forestale)

Proposta emendativa Uncem

1. Le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, sono esenti dall'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904 n. 523, recante "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", e successive norme regionali di recepimento.

~~2. Nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica.~~

3) Gli interventi di lieve entità di cui al successivo comma 4 da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del D lgs 22 gennaio 2004, n. 42 ed espressamente indicati nel provvedimento amministrativo di vincolo, sono assoggettati al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 purché previsti e autorizzati dall'autorità forestale competente e, ove adottati, nel rispetto di quanto previsto dai Piani di cui all'articolo 6, commi 3 e 6, del decreto legislativo 2018 n. 34.

4) Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 3, si definiscono di lieve entità, poiché non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi, non prevedono costruzioni edilizie ed altre opere civili e non alterano l'assetto idrogeologico del territorio, se eseguiti secondo le norme regionali attuative degli artt 1,7,8 del RD 3267 del 1923:

- a) pratiche selvicolturali, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e riforestazione;
- b) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi di incendio o di dissesto idrogeologico secondo un piano di tagli o strumento equivalente;
- c) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate, danneggiate o distrutte da eventi climatici estremi, da fitopatie o da altri fatti dannosi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica che ne consentano la ricostituzione e il miglioramento;
- d) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.

5) Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano nei casi previsti all'art 7 comma 12 del D lgs. 34/2018 ovvero in presenza di piani paesaggistici regionali, o di specifici accordi di collaborazione stipulati tra le regioni e i competenti organi territoriali del Ministero della cultura ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che hanno individuato gli interventi previsti ed autorizzati dalla normativa in materia, riguardanti le pratiche selvicolturali, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, ritenuti paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel provvedimento di vincolo da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.



**Unione
nazionale
comuni comunità
enti
UNCEM montani**

6) Ai boschi compresi nel perimetro degli atti amministrativi adottati ex art 136 del D lgs 22 gennaio 2004 n 42 ma non puntualmente individuati nel provvedimento amministrativo sono estese le previsioni di cui all'art 149, comma 1, lettera c) del medesimo decreto, purché previsti e autorizzati dall'autorità forestale competente.

7) In caso di trasformazione boschiva di cui all'art 8 del D.lgs 34/2018, la valutazione dell'eventuale danno ambientale, eseguita in coerenza con le linee guida di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C118/01, è effettuata nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all'art 146 del D. Lgs 42/2004 secondo le procedure previste dal medesimo e si esplicita con il rilascio di un provvedimento autorizzativo integrato, comprendente le relative misure di compensazione forestale secondo le vigenti disposizioni regionali. A tal fine le competenti commissioni sono integrate con idonee professionalità, ferma restando la necessità di assicurare l'adeguatezza e garantire la necessaria distinzione tra la tutela paesaggistica e le competenze urbanistiche. Gli eventuali procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza assolvono alla verifica del danno ambientale per la trasformazione di aree boscate e comprendono, nel provvedimento finale, la previsione delle opportune misure di compensazione forestale, secondo le vigenti disposizioni regionali.

Relazione illustrativa

Con la presente proposta emendativa si intende introdurre i criteri per attuare le necessarie semplificazioni inerenti gli interventi selvicolturali che interessano i boschi e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico (ex art 136 D Lgs 42/2004). Tale proposta intende altresì armonizzare e raccordare la normativa statale (D lgs 42/2004, DPR 31/2017, D Lgs 34/2018) fornendo nel contempo un valido strumento di governance per le Regioni. Le normative forestali statale e regionale garantiscono pienamente la tutela dei valori paesaggistici e ambientali: le norme di settore, nel regolamentare una corretta coltivazione del "bene", ne consentono il mantenimento nel tempo. Rientra infatti nelle finalità delle leggi forestali regionali, che tutte si rifanno ai principi della norma quadro RD 3267 del 1923 in materia di prevenzione dei dissesti idrogeologici, la conservazione e la valorizzazione del bosco in relazione alle sue funzioni ambientali paesaggistiche, sociali, produttive e culturali. La conservazione del bosco è considerata bene irrinunciabile della società ed è perseguita tramite il mantenimento ed il miglioramento della forestale esistente. Gli interventi individuati nella presente proposta rientrano nell'ordinaria attività silvana e sono condotti con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità e tutelando l'assetto idrogeologico. In particolare con la presente proposta di legge, in seguito anche ad alcune criticità emerse recentemente sul territorio nazionale, si propone un intervento normativo finalizzato a chiarire il regime applicativo delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle predette attività, con particolare riferimento agli interventi da eseguirsi all'interno dei boschi e delle aree di cui all'articolo 136 del d.lgs. 42/2004 dichiarate di notevole interesse pubblico. La presente proposta non comporta nuovi o aggiuntivi oneri per il bilancio dello Stato

In particolare:

Abrogazione del comma 2, in quanto già ricompreso nelle esenzioni del D lgs 42/2004. L'art 149 comma 1 lettera b) prevede infatti l'esenzione da autorizzazione paesaggistica per gli interventi agro silvo pastorali che non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio.

Il comma 3 è finalizzato a chiarire che, per le tipologie di interventi individuati al successivo comma 4 da effettuarsi nei boschi vincolati per effetto di specifico provvedimento, si applica la procedura semplificata di



**Unione
nazionale
comuni comunità
enti
UNCEM montani**

cui al DPR 31/2017. I suddetti interventi devono essere di lieve entità e devono comunque essere autorizzati dall'autorità forestale competente e, ove presenti, conformi a quanto previsto dai Piani di cui all'articolo 6, commi 3 e 6, del D.Lgs 34/2018.

Il comma 4 definisce 'la lieve entità' e individua puntualmente le tipologie di interventi da eseguirsi all'interno dei boschi dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del d.lgs. 42/2004.

Il comma 5 esonera dall'applicazione di quanto previsto ai commi 3 e 4 nel caso di presenza di piani paesaggistici regionali, o di specifici accordi di collaborazione stipulati tra le regioni e i competenti organi territoriali del Ministero della cultura così come previsto dall'art 7 comma 12 del D. Lgs 34/20018.

Il comma 6 dispone l'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica per le tipologie di interventi selvicolturali così come individuati all'art 149 comma 1 lettera c) del D lgs 42/2004 per i boschi compresi nei perimetri amministrativi del provvedimento di vincolo ma non puntualmente individuati. L'esenzione si applica purché gli interventi siano previsti e autorizzati dall'autorità forestale competente. Tale autorizzazione garantisce che l'intervento non comporti un'alterazione permanente dello stato dei luoghi ma sia funzionale al mantenimento del paesaggio e alla gestione dei soprassuoli forestali al fine di renderli più resilienti nei confronti delle avversità ambientali e degli effetti del cambiamento climatico.

Si ribadisce che tutti questi interventi non comportano la diminuzione, in superficie ed in qualità paesaggistica ed ambientale, delle superfici a bosco, come dimostra la ormai quasi centenaria applicazione delle Prescrizioni di massima e polizia forestale derivanti dal RD 3267 del 1923 ed ora per lo più trasfuse nei regolamenti forestali regionali.

Infine, il comma 7 disciplina il necessario coordinamento tra l'autorizzazione paesaggistica e quella ambientale con particolare riferimento alla valutazione del danno ambientale in caso di trasformazione boschiva. Tale procedimento prevede il rilascio di un provvedimento autorizzativo integrato. In caso di interventi assoggettabili a VIA o a Vinca questi ultimi procedimenti assolvono anche alla valutazione del danno ambientale. In tutti i casi il provvedimento finale contiene l'indicazione delle misure di compensazione secondo le disposizioni regionali vigenti.

L'intero articolo non comporta, per la sua attuazione, nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 59 (Disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale)

Uncem propone la soppressione dell'articolo

Relazione illustrativa

La ricognizione della dotazione infrastrutturale del Paese - prevista all'articolo 22 della legge n. 42 del 2009, e ribadita grazie a 4,6 miliardi di euro del Fondo perequativo infrastrutturale, stanziati dalla legge n. 178 del 2020, comma 815, della legge di bilancio 2021) - si basava sull'individuazione del divario tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale e sulla conseguente adozione di misure volte ad assorbirlo. Gli interventi verranno finanziati da un fondo con una dotazione pari a 4,6 miliardi di euro.

L'articolo 59 del Decreto 77/2021 modifica la disciplina relativa alla perequazione infrastrutturale, recata all'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 (di delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), ma l'intento di semplificarne le procedure snatura la proposta originaria.



UNCEM

**Unione
nazionale
comuni comunità
enti
montani**

In primo luogo perché esclude, tra gli ambiti territoriali ove effettuare la ricognizione e ove investire le risorse disponibili, le zone di montagna (Comuni totalmente montani ai sensi della classificazione ISTAT-Uncem) del Paese. Tali zone sono infatti escluse nel testo del Decreto mentre erano ben presenti nella legge 178/2020.

Il Fondo perequativo infrastrutturale è infatti volto, nelle intenzioni originarie del legislatore, al finanziamento delle infrastrutture necessarie ad assorbire il divario infrastrutturale. Divario che è forte e in aumento tra zone montane del Paese e zone urbane, come evidenziato anche dai Rapporti Montagne Italia (ed. 2015-2016-2017) della Fondazione Montagne Italia e dagli Atti degli Stati generali della Montagna convocati dal Dipartimento per gli Affari regionali e delle Autonomie negli anni 2019 e 2020, nel corso dei Governi Conte I e Conte II.

Le sperequazioni territoriali da ridurre, attraverso il Fondo perequativo infrastrutturale in oggetto, sono egualmente forti al Sud, al Nord, al Centro e nelle Isole. In tutto il Paese vi sono sperequazioni forti tra zone montane e zone urbane sulle quali investire, grazie ai 4,6 miliardi di euro disponibili, nonché con un impegno maggiore -su spinta delle Istituzioni statali – da parte di ANAS ed RFI in primo luogo, per opportuni investimenti sulle reti viarie e ferroviarie nelle zone montane e rurali capaci di ridurre i gap di sviluppo e di opportunità.

Questi elementi sanciscono la necessità di poter attuare l'articolo 1, comma 815, della legge di bilancio 2021 che ha riscritto l'art.22 della L.42/2009, rimasto a lungo inattuato.